



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI QUINTO DI TREVISO e MORGANO
Via Donatori del Sangue, 1 - 31055 Quinto di Treviso - Tel. 0422/379357 - Fax 0422/479476
e-mail: TVIC82600X@istruzione.it SITO INTERNET: www.icquintotv-morgano.edu.it

REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE

Regolamento in fase di aggiornamento per adeguamento alle disposizioni di cui all'O.M. 202

Il presente REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI è stato elaborato nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni contenute nelle norme di seguito indicate:

- D.P.R. 24 giugno 1998-n. 249- Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- DPR 8 marzo 1999, n. 275: Regolamento per la disciplina dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997;
- Legge 53/2003: Legge delega per il riordino del sistema di istruzione e formazione; Raccomandazione del Parlamento Europeo sulle competenze-chiave del 18 dicembre 2006
- C.M. 28/07: Introduzione della certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado;
- Legge 30 ottobre 2008 n. 169- Regolamento recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
- D.L. 137/2008, conv. Legge 169/2008 sulla valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
- D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 -Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
- D.M. 254/2012 – Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione
- D. Legislativo n. 62/2017
- Raccomandazione del Parlamento Europeo - Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari 2018
- Legge 20/08/2019, n.92- introduzione insegnamento trasversale di Ed. Civica
- Legge 06 /06/ 2020, n.41- modifica Valutazione nella Scuola primaria

FINALITÀ

La valutazione ha finalità formativa ed educativa. Essa concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli alunni avendo per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento. Essa promuove l'autovalutazione in relazione al raggiungimento dei traguardi di competenza e documenta lo sviluppo dell'identità personale

STRUMENTI E SCADENZE

La valutazione scolastica è un processo continuo e pressoché quotidiano che viene attivato dai docenti attraverso diverse forme e modalità: interrogazioni orali, prove scritte, prove pratiche, osservazioni sistematiche. Il documento di valutazione viene consegnato con cadenza quadrimestrale, nei mesi di febbraio e giugno di ciascun anno scolastico. La valutazione annuale coincide con la valutazione del secondo quadrimestre e si conclude con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

L'istituto si avvale di un curriculum verticale (ALLEGATO 1)

CRITERI

La valutazione degli alunni è formativa e si fonda sui criteri di tempestività, trasparenza, regolarità, omogeneità ed equità.

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato. Tali alunni all'Esame di Stato possono svolgere prove differenziate in relazione agli obiettivi e alle attività del PEI; le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie, dovendo essere idonee a valutare i progressi compiuti rispetto ai livelli di apprendimento iniziali; per quel che concerne le prove INVALSI si fa riferimento alle Indicazioni Nazionali. Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è stata organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionali. Questo ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Questi alunni non possono essere iscritti nuovamente alla classe terza della scuola secondaria di 1° grado.

VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) tra cui rientrano anche gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia), deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici individualizzati/personalizzati che la scuola garantisce per il successo formativo di ogni studente.

EQUITÀ

Di norma la corrispondenza tra giudizi descrittivi, voti numerici e prestazioni degli alunni fa riferimento agli obiettivi didattici e ai livelli di performance attesi per la classe; per alcuni alunni la valutazione segue criteri diversi. La norma e la finalità formativa della valutazione richiedono che i docenti siano chiamati ad adeguare il loro intervento educativo e didattico ai livelli di partenza riscontrati. Per diversi motivi infatti (alunni con difficoltà o ritardo nei processi di apprendimento, con conoscenza scarsa e/o nulla della lingua italiana, con problemi comportamentali o di altro

genere che si riflettono negativamente sulle possibilità di assimilazione dei contenuti) è necessario predisporre percorsi formativi mirati, individualizzati o personalizzati. La valutazione in tali casi non può che essere coerente con gli obiettivi differenziati o graduati e semplificati accessibili all'alunno. Pertanto, apparenti scostamenti, nei giudizi descrittivi e nei voti attribuiti a qualche alunno, rispetto alla generalità delle prestazioni degli altri alunni della classe, trovano puntuale giustificazione nel rispetto che la Scuola deve alle capacità e potenzialità di ciascuno. Se la Scuola valutasse tutti gli alunni allo stesso modo, utilizzando gli stessi criteri, opererebbe una illegittima forma di discriminazione, lesiva del principio del diritto allo studio e dell'uguaglianza dei cittadini, costituzionalmente garantiti a tutti. I docenti, sia in classe sia nelle riunioni con i genitori, espliciteranno dunque il senso che deve essere attribuito al criterio valutativo dell'equità: la valutazione è realmente uguale per tutti quando è rispettosa delle difficoltà oggettivamente riscontrate e dei progressi che ciascuno è in grado di conseguire. Questo anche per evitare commenti ingiustificati e indebiti confronti tra situazioni che non possono e non devono essere paragonate e per una maggiore comprensione verso il processo valutativo che, date le numerose variabili implicate, è sempre connotato da un elevato livello di complessità.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella scuola dell'infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino vengono osservati e compresi più che valutati. L'osservazione rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere ed accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo e permettergli uno sviluppo armonico, rispettando la sua unicità, originalità e i suoi tempi. La documentazione è importante e va intesa come un processo che produce e lascia tracce, permettendo di apprezzare i processi di apprendimento individuali e di gruppo. L'attività di valutazione, pertanto, risponde a una funzione di carattere formativo che accompagna, descrive e documenta i processi di crescita senza giudicare le prestazioni dei bambini. Nel primo periodo dell'anno viene effettuata una prima osservazione di tutti i bambini, in particolare dei nuovi iscritti che vengono accolti ed accompagnati attraverso le prime esperienze esplorative e le routine. L'osservazione riguarda tutte le aree: autonomia, relazione con i pari e l'adulto, motricità, linguistica, e permette di raccogliere e riflettere per poter programmare le attività didattiche a misura di bambino.

L'istituto si avvale di un curriculum verticale (ALLEGATO 2)

VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la **scuola primaria** è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, Educazione civica compresa, al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:

- **Avanzato:** l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
- **Intermedio:** l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
- **Base:** l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

- In via di prima acquisizione: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

L'istituto ha realizzato la definizione dei livelli nelle varie discipline e giudizi articolati per ogni obiettivo. (ALLEGATO 3)

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell'elaborare il giudizio descrittivo sul processo globale di apprendimento si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. La descrizione del processo formativo si sviluppa secondo criteri comuni. (ALLEGATO 4)

Per quanto riguarda l'ammissione alla classe successiva, le alunne e gli alunni di scuola primaria saranno ammessi anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Resta ferma, come prevede la normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata all'unanimità dai docenti contitolari.

La valutazione del comportamento, nella Scuola Primaria, rimane disciplinata dal Decreto Lgs. n 62 del 2017 art 2 comma 5, in base al quale il comportamento deve essere valutato con un giudizio sintetico da riportare nel documento di valutazione. L'art 1 comma 3 del medesimo decreto chiarisce che la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo ha deliberato l'adozione dei criteri di valutazione del comportamento nella Scuola Primaria (ALLEGATO 5).

Nella **scuola secondaria di primo grado** la valutazione è effettuata dai docenti di classe, mediante l'attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzando la funzione formativa. La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale ottica si dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno, valorizzando l'attivazione da parte dell'istituzione scolastica di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

L'Istituto ha elaborato la descrizione dei livelli di apprendimento nelle varie discipline (ALLEGATO 6)

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell'elaborare il giudizio descrittivo sul processo globale di apprendimento si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. La descrizione del processo formativo si sviluppa secondo criteri comuni (ALLEGATO 7).

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, è deliberata a maggioranza dal Consiglio di Classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi.

La valutazione del comportamento viene declinata prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza superando il voto in condotta ed introducendo nella scuola secondaria di primo grado la valutazione attraverso un giudizio sintetico. Il Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo ha deliberato l'adozione dei criteri di valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria (ALLEGATO 5).

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

La validità della frequenza dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado è assicurata se è frequentato un totale di $\frac{3}{4}$ del monte ore. Il monte ore annuale personalizzato è definito dall'ordinamento della scuola secondaria di 1° grado. Il Collegio dei docenti delibera motivate deroghe ai suddetti limiti per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca sufficienti elementi per la valutazione. Rientrano ai fini delle deroghe previste, nell'ottica della personalizzazione del monte ore annuo, a condizione comunque che non pregiudichino, a giudizio dei docenti, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, le assenze dovute a motivazioni di seguito riportate (delibera n. 67 del CD del 28.06.2024):

1. E' comunque valida la frequenza documentata presso altre scuole statali o parificate dello stesso ordine di scuola nel corso dell'anno scolastico di riferimento.
2. La deroga è discrezionalmente applicabile per gli alunni non italofofoni iscritti in corso d'anno nella classe spettante in base all'età anagrafica o nelle classi immediatamente precedenti o successive. Ciò a patto che gli stessi, a insindacabile giudizio del Consiglio di classe, posseggano competenze, abilità e attitudini che consentano di affrontare le esperienze e il lavoro previsti per la classe successiva.
3. E' ammissibile la deroga in caso di assenze superiori a $\frac{1}{4}$ del monte ore dovute ai seguenti motivi:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- aggiornamento permessi di soggiorno;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- eccezionali eventi atmosferici cfr. circ. MIUR Prot. 6588/A34a del 21 maggio 2013;
- situazione di difficoltà familiare e/o sociale documentata o comunque nota al Consiglio di Classe.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DI SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione alla classe successiva di scuola primaria, secondaria di 1° grado e all'esame di Stato avviene nel rispetto della norma vigente, ovvero D Lgs 62/2017, DM 741 e 742/2017 e Nota Miur 1865 "Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione", nonché di eventuali successive modifiche e integrazioni. Per la scuola secondaria di 1° grado, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline - voto inferiore a 6/10 - i docenti contitolari della classe possono deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DI SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E ALL'ESAME DI STATO

1. Le difficoltà sono così marcate, stabilizzate e collocate in ambiti, quali le strumentalità di base, i saperi essenziali, l'autonomia, la responsabilità, l'organizzazione, la capacità di comunicazione, le abilità sociali, da pregiudicare il percorso futuro e le autonomie nell'esercizio della cittadinanza e non sono stati rilevati progressi significativi.
2. Sono stati organizzati percorsi educativi e didattici per favorire il miglioramento degli apprendimenti e il successo formativo, ma senza esiti apprezzabili.
3. Si presume che la permanenza nello stesso anno di corso possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza:
 - far diminuire il senso di autoefficacia;
 - abbattere la motivazione;
 - innescare reazioni di opposizione e comportamenti negativi;
 - pregiudicare il miglioramento e il successo formativo.

(Si valuterà di organizzare per l'anno scolastico successivo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati, che tengano eventualmente conto di modifiche qualitative e/o compensative).

4. La valutazione del comportamento, espressa con un giudizio, non può determinare la non ammissione.

ESAME DI STATO AMMISSIONE, CRITERI SPECIFICI.

- Aver frequentato almeno 3/4 del monte ore personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art.4 commi 6 e 9 bis del DPR n° 249/1998;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte da INVALSI.

VOTO DI AMMISSIONE IN DECIMI

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame per il 50%, nella media aritmetica fra lo stesso e la valutazione dell'Esame di Stato; DM 741/2017 articolo 2 comma 4 "In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi", qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Il Consiglio di classe esprime, con un unico voto finale in decimi, il voto di ammissione all'Esame di Stato in conformità alla valutazione del candidato, relativa al triennio ed elaborata utilizzando i descrittori riportati nell'ALLEGATO n. 8, declinati con votazione da 5/10- per i casi dicasi di ammissione all'esame con il minimo voto ammesso da codesta istituzione scolastica – a 10/10.

COMMISSIONE

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe.

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza in altra istituzione scolastica.

PROVE

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e un colloquio, valutati con votazioni in decimi; la commissione d'esame predispone le prove e i criteri per la correzione e la valutazione.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le indicazioni nazionali per il curricolo sono:

- a. prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della lingua stessa;
- b. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- c. prova scritta relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il colloquio

- a. è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente, previsto dalle indicazioni nazionali;
- b. viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio;
- c. tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di cittadinanza e costituzione.

CORREZIONE DELLE PROVE

La sottocommissione

- a. corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare;
- b. attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali;
- c. alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

PROVE DI VERIFICA E PERIODI DIDATTICI

1. L'anno scolastico è articolato in due periodi didattici: 1° quadrimestre che copre i mesi settembre - gennaio e 2° quadrimestre che comprende il periodo febbraio-giugno.
2. Nel quadrimestre sono fissate:

Scuola secondaria

- n. 3 prove almeno: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Matematica, Tecnologia, Arte, Musica, Motoria;
- n.2 prove almeno: Scienze, Storia, Geografia.
- Religione: valutazione basata su osservazioni sistematiche.

Scuola primaria

- n. 2 prove almeno per ogni indicatore: Matematica, Italiano, Inglese;
- n. 2 prove almeno per ogni indicatore: Storia, Geografia e Scienze;
- n. 1 prova almeno per ogni indicatore: Arte e immagine, Musica, Motoria e Tecnologia;
- n. 1 prova almeno per ogni indicatore: Religione.

Una volta corrette, le prove di verifica saranno fatte visionare agli alunni entro 15 giorni dalla loro effettuazione; entro 15 giorni dalla loro effettuazione andranno anche registrate le valutazioni sul registro elettronico affinché le famiglie le possano vedere.

PROVE D'INGRESSO Scuola Primaria

Per le classi della Scuola Primaria è prevista la somministrazione di prove d'ingresso comuni in Italiano, Matematica e, a partire dalla classe seconda, di Inglese per la rilevazione dei prerequisiti entro i primi 15/20 giorni di scuola; gli esiti di tali prove avranno valore di valutazione diagnostica finalizzata all'elaborazione di una progettazione didattica calibrata sui bisogni formativi degli studenti. Le valutazioni delle prove di ingresso non saranno poste in visione ai genitori mediante registro elettronico.

PROVE D'INGRESSO Scuola Secondaria

Per le classi prime della Scuola Secondaria è prevista la somministrazione di prove d'ingresso comuni in Italiano e Matematica per la rilevazione dei prerequisiti entro i primi 15/20 giorni di scuola; gli esiti di tali prove avranno valore di valutazione diagnostica finalizzata all'elaborazione di una progettazione didattica calibrata sui bisogni formativi degli studenti. Le valutazioni delle prove di ingresso non saranno poste in visione ai genitori mediante registro elettronico.

VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI ED. CIVICA

La Legge n. 92 del 2019 introduce l'insegnamento scolastico dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. L'istituto comprensivo di Quinto di Treviso e Morgano ha realizzato un curriculum di Ed. Civica che declina gli obiettivi specifici di apprendimento in forma operativa per le varie classi e discipline.

I docenti di ciascuna disciplina inserita nel curriculum (ALLEGATO 9) esprimono almeno una valutazione per quadrimestre di Educazione civica secondo quanto riportato nelle rubriche di valutazione (ALLEGATO 10). Tali valutazioni sono da intendersi come elementi conoscitivi che concorreranno alla formulazione della valutazione complessiva.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Viene rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

- a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;

- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROCESSO DI VALUTAZIONE

Il percorso della valutazione trova i suoi punti di documentazione nei seguenti strumenti:

- Registro personale dell'Insegnante;
- Verbali dei C.d.C.;
- Documento di valutazione;
- Documento di certificazione delle competenze.

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE

Per la Scuola primaria sono previsti:

- colloqui a richiesta su appuntamento
- colloqui, riunioni di classe o interclasse con i rappresentanti, come previsti dal calendario scolastico
- comunicazioni sul diario
- schede di valutazione quadrimestrale.

Per la Scuola secondaria sono previsti:

- colloqui su appuntamento
- colloqui, assemblee di classe, consigli di classe con i rappresentanti come previsto dal calendario scolastico
- comunicazioni sul diario
- lettere del Consiglio di Classe
- consegna schede di valutazione quadrimestrale.